

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 10 al 16 novembre 2016)

INDICE

D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI: sulla situazione del personale del teatro Petruzzelli di Bari (4-05944) (risp. BIANCHI, <i>sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali ed il turismo</i> )	Pag. 5639	<i>Stato per i beni e le attività culturali ed il turismo</i>	5649
DE POLI: sulla proroga dello stato di emergenza per le località di Dolo, Mira e Pianiga nella riviera del Brenta (4-06095) (risp. DE VINCENTI, <i>sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri</i> )	5642	RICCHIUTI: su una procedura concorsuale presso la ATS di Pavia (4-06496) (risp. MADIA, <i>ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione</i> )	5652
MORONESE ed altri: sull'inquinamento ambientale dell'ex tabacchificio di Sparanise (Caserta) (4-04393) (risp. GALLETTI, <i>ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare</i> )	5645	ROMANI Maurizio, BENCINI: sui requisiti per l'esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio (4-06029) (risp. BIANCHI, <i>sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali ed il turismo</i> )	5654
sull'esito delle segnalazioni di beni culturali da salvare da parte dei cittadini (4-06385) (risp. BIANCHI, <i>sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali ed il turismo</i> )	5648	SCALIA ed altri: sulla disciplina relativa allo smaltimento di determinate tipologie di rifiuti urbani e speciali (4-02649) (risp. GALLETTI, <i>ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare</i> )	5658
PANIZZA: sull'esito delle segnalazioni di beni culturali da salvare da parte dei cittadini (4-06360) (risp. BIANCHI, <i>sottosegretario di</i>		SCIBONA ed altri: su presunte irregolarità avvenute nel Comune di Piossasco (Torino) (4-06611) (risp. BOCCI, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i> )	5660

D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI. - *Ai Ministri dei beni e delle attività culturali e del turismo e del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che, secondo quanto risulta agli interroganti:

il teatro Petruzzelli di Bari, il quarto teatro in Italia, dopo 18 anni dal rogo che lo ha distrutto completamente, ha riaperto ufficialmente nel 2009, ma non ha mai, purtroppo, smesso di essere al centro di numerose e poco edificanti vicende, anche di natura giudiziaria;

il sovrintendente della fondazione Petruzzelli di Bari, da ultimo, secondo quanto riportato da "la Repubblica" del 14 maggio 2016, nel corso dell'approvazione del bilancio consuntivo dell'ente, avrebbe affermato che "la Fondazione sta attraversando una delicata congiuntura, di imponente dimensione, per le richieste giudiziali relative agli anni dal 2011 al 2013, di accertamento della sussistenza dei rapporti di lavoro subordinati a tempo determinato. Se si dovesse concludere con esiti negativi, comporterebbe il rischio della liquidazione della Fondazione stessa";

le vertenze in corso si riferiscono a posizioni lavorative antecedenti la legge Bondi, di cui al decreto-legge n. 64 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 100 del 2010, che prevede l'obbligo del concorso con procedura di evidenza pubblica come requisito per l'assunzione nelle fondazioni liriche;

le assunzioni a tempo determinato, oggi oggetto di contenzioso, furono poste in essere dal commissario straordinario *pro tempore* della fondazione Petruzzelli, il quale, all'epoca dei fatti, godeva dell'appoggio incondizionato del presidente della Regione Puglia e del sindaco di Bari allora in carica;

i contenziosi, in totale 181, 21 dei quali si sono già conclusi in senso sfavorevole alla fondazione, riguardano l'assunzione a tempo indeterminato di 71 professori d'orchestra, 57 artisti del coro, 2 sarti, un autista, 2 unità di personale addetto alle pulizie, un autonomo a progetto, 5 maestri collaboratori, 23 tecnici e 12 amministrativi;

nelle 21 sentenze già note, la fondazione è stata condannata a pagare una cifra, riferibile alle spese legali e a 3 mensilità arretrate, la cui entità, se fosse confermata per il totale dei procedimenti contenziosi, ammon-

tando a circa 6 milioni di euro, sarebbe tale da mandare in liquidazione l'ente stesso;

il reintegro forzoso di tutti i dipendenti assunti con contratto a tempo determinato comporterebbe, inoltre, un insostenibile raddoppio delle unità presenti nella pianta organica dell'ente lirico sinfonico;

alla base della decisione dei giudici del lavoro vi sarebbe una grave mancanza, imputata alla fondazione, ovvero l'assenza del documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori senza il quale tutti i contratti a scadenza si trasformano in contratti a tempo indeterminato;

secondo quanto riportato da "la Repubblica", edizione di Bari, del 31 maggio 2016, la Corte dei conti avrebbe avviato un'indagine e chiesto la documentazione necessaria a ricostruire la storia dei contratti a tempo determinato per verificare se le vertenze di lavoro, oltre a determinare il *crac* della fondazione, abbiano causato anche danno erariale;

la magistratura contabile, in sostanza, si propone di chiarire le eventuali responsabilità dei componenti del consiglio di amministrazione a partire dal 2008, quando i contratti furono sottoscritti;

premessi, inoltre, che:

il teatro Petruzzelli rischia il fallimento, a giudizio degli interroganti, non solo dal punto di vista economico ma anche dal punto di vista artistico, visto che le orchestre e tutto il personale di un ente lirico non possono essere selezionati da un giudice del lavoro;

secondo insistenti indiscrezioni, al termine del verosimile processo di assunzione per sentenza del giudice del lavoro di tutti i ricorrenti, la fondazione avrebbe in animo di avviare i licenziamenti collettivi per procedere ad assumere definitivamente le professionalità più idonee attraverso regolari procedure di evidenza pubblica;

se ciò corrispondesse al vero si sarebbe di fronte ad un caso eclatante di dispendio di risorse economiche e di tempo, legalizzate da sentenze giudiziarie, assolutamente incomprensibile per l'opinione pubblica tanto più in un periodo, quale quello attuale, nel quale si sente forte la crisi economica, particolarmente nel sud del Paese,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo intendano promuovere un tavolo di trattativa con tutte le parti interessate, ivi incluse le organizzazioni sindacali, al fine di avviare una seria interlocuzione e individuare un percorso che, concludendo la fase conflittuale, individui una soluzione equa e finanziariamente

te sostenibile del problema, evitando che questa gravi sui contribuenti italiani;

se e quali azioni di competenza intendano porre in essere per far emergere con chiarezza e in maniera inequivocabile le responsabilità relative a detta gestione dissennata dell'ente lirico, al fine di sanzionarle, ovvero quali ruoli siano stati determinanti nella vicenda dei contratti di lavoro a tempo determinato;

se e in quali modi intendano procedere per accertare quali siano le procedure che l'ente lirico-sinfonico Petruzzelli intenda porre in essere in materia di personale, sia di quello eventualmente da assumere sia di quello eventualmente da licenziare;

se sia noto e quale sia lo stato delle indagini avviate dalla Corte dei conti;

se e quali azioni di competenza intendano porre in campo al fine di evitare che situazioni simili abbiano a ripetersi.

(4-05944)

(9 giugno 2016)

RISPOSTA. - La fondazione Petruzzelli di Bari ha attualmente un organico funzionale di 132 posti a tempo indeterminato ed ha alle proprie dipendenze 92 lavoratori a tempo indeterminato e 33 a tempo determinato, stando all'ultimo monitoraggio effettuato dal commissario straordinario di Governo per il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui alla legge n. 112 del 2013.

Nel periodo che va dal 2011 al 2012 la fondazione è stata convenuta in circa 180 giudizi instaurati dagli interessati con l'intento di far dichiarare nullo il termine originariamente apposto al contratto di lavoro a tempo determinato così da trasformarlo in rapporto a tempo indeterminato. Finora la fondazione è risultata soccombente nei 21 giudizi conclusi e, per l'effetto, 21 lavoratori sono stati assunti come dipendenti a tempo indeterminato.

La fondazione, come specificato in una nota del sovrintendente, inviata nel giugno scorso al direttore generale dello spettacolo di questo Ministero, sembra orientarsi verso una procedura che non attenda l'esito dei giudizi in corso, riconoscendo in via stragiudiziale in base ad un prudente giudizio prognostico in ordine al loro esito, la fondatezza della domanda giudiziale proposta dai lavoratori. Tale orientamento sembrerebbe, peraltro,

avallato anche dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, che si è espressa al riguardo nel luglio 2016.

L'attuazione di tale orientamento determinerebbe, nell'immediato ed in concreto, per la fondazione, l'assunzione di tutti i lavoratori interessati al contenzioso e poi in una fase successiva, al fine di scongiurare i rischi di esposizione a rilevantissimi danni erariali o alla messa in liquidazione, l'obbligo di avvio della procedura di riduzione del personale in forza secondo le modalità di cui alla legge n. 223 del 1991.

Relativamente, poi, alla copertura finanziaria dell'operazione di stabilizzazione del personale, la fondazione ha preannunciato, con una nota di giugno 2016, il possibile intervento economico da parte della Regione Puglia per circa 1.250.000 euro.

A tale proposito preme evidenziare che la normativa vigente non sembra attribuire a questo Ministero il potere di autorizzare o approvare *ex post* un'assunzione così massiva di personale da parte della fondazione, che, come noto, è un soggetto giuridico dotato di piena autonomia gestionale e in tale veste è chiamato ad operare secondo criteri di imprenditorialità ed efficienza e nel rispetto del vincolo di bilancio. Dal momento, poi, che in caso di eventuali violazioni di detti criteri si possono determinare responsabilità a carico degli amministratori dell'ente, costituisce obbligo, *in primis*, a carico degli organi di amministrazione della fondazione barese e, in seconda battuta, a carico di questo Ministero, quello di promuovere, in tutte le sedi, l'azione di responsabilità per un'eventuale gestione non in linea con la normativa vigente. Sugli aspetti indicati, la Direzione generale dello spettacolo ha annunciato la trasmissione di un'apposita nota alla fondazione.

Si informa altresì che la gestione della fondazione attualmente è sottoposta a verifica ispettiva da parte del servizio III Ispettorato del segretario generale di questa amministrazione e che il Ministero esaminerà con attenzione gli esiti di tale attività ispettiva.

*Il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo*

BIANCHI

(16 novembre 2016)

---

DE POLI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso che:

nel pomeriggio dell'8 luglio 2015, una violenta tromba d'aria si abbatté sulla riviera del Brenta e, unitamente ad una violenta grandinata, causò ingentissimi danni su tutto il territorio agricolo e non, dalle infrastrutture alle abitazioni private, dalle attività produttive industriali a quelle artigiane e turistiche;

i danneggiamenti furono inizialmente quantificati in oltre 15 milioni di euro e, dopo i sopralluoghi e la conseguente relazione tecnica della Regione Veneto, il Consiglio dei ministri, in data 17 luglio, deliberò lo "stato di emergenza", con l'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 274, predisponendo il piano degli interventi urgenti;

in seguito, con l'articolo 1, comma 10-*bis*, del decreto-legge n. 78 del 2015, recante "Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali", convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2015, si è previsto, per l'anno 2015, che l'obiettivo del patto di stabilità interno di ciascuno dei Comuni fosse ridotto, a valere sugli spazi finanziari, di cui al comma 122-*bis* della legge n. 220 del 2010 (così modificata dal citato decreto-legge), di un importo fino a, rispettivamente, 5,2 milioni di euro, un milione di euro e 1,2 milioni di euro;

tuttavia, a distanza di un anno, complice un'intricatissima sequela di intoppi burocratici, i fondi stanziati per la ricostruzione ed i risarcimenti sono ancora sulla carta ed i cittadini di Dolo, Mira e Pianiga attendono ancora dallo Stato risposte concrete e impegni precisi,

si chiede di sapere se il Governo non ritenga opportuno prorogare lo stato di emergenza, dando seguito all'impegno preso nel 2015 per dare un segnale concreto alla cittadinanza.

(4-06095)

(13 luglio 2016)

RISPOSTA. - Per l'evento meteorologico avvenuto l'8 luglio 2015, che ha provocato danni in diversi comuni della riviera del Brenta, in particolare nei comuni di Mira, Dolo e Pianiga, è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 17 luglio 2015, con cui è stato previsto lo stanziamento di 2 milioni di euro da impiegarsi per le spese necessarie per le operazioni di soccorso nei territori e alle popolazioni colpite e l'attuazione degli interventi indifferibili e urgenti necessari a garantire la pubblica incolumità. Successivamente, è stata emanata l'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 274 del 30 luglio 2015, recante i

"primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi l'8 luglio 2015 nel territorio dei comuni di Dolo, Pianiga e Mira in provincia di Venezia e di Cortina d'Ampezzo in provincia di Belluno".

Un'ulteriore proroga (rispetto a quella già concessa, di ulteriori 180 giorni rispetto alla scadenza iniziale) dello stato di emergenza non risulta possibile, atteso che l'articolo 5, comma 1-*bis*, della legge n. 225 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, fissa la durata massima dello stato di emergenza in 180 giorni, prorogabili una sola volta fino ad altri 180.

Inoltre, l'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 395 del 21 settembre 2016 ha disciplinato il rientro alla gestione ordinaria. Nel frattempo, il Consiglio dei ministri, con delibera del 28 luglio 2016, ha avviato la procedura per la concessione di contributi ai soggetti privati e per le attività produttive, a causa dei danni occorsi in seguito ad eventi calamitosi, in attuazione delle disposizioni contenute nei commi da 422 a 428 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016). La concessione di contributi è prevista attraverso un finanziamento agevolato con garanzia dello Stato e corrispondente attivazione di un credito di imposta di pari importo (cedibile) che pone il finanziamento a totale carico dello Stato.

In particolare, per gli eventi calamitosi compresi nella delibera, tra i quali la tromba d'aria in questione, con l'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 385 del 16 agosto 2016 sono stati concessi alla Regione Veneto, per i soggetti privati, contributi per un totale di 31 milioni di euro, sulla base della ricognizione dei fabbisogni effettuata dal commissario delegato con la procedura indicata nell'ordinanza n. 278 del 2015 e delle modalità attuative contenute nella delibera del 28 luglio 2016, per assicurare l'uniformità di trattamento e un monitoraggio efficace sull'utilizzo delle risorse erogate a fronte dei danni subiti dal patrimonio privato ed dalle attività economiche e produttive. Gli allegati 1 e 2 dell'ordinanza n. 385 indicano i criteri direttivi per la determinazione e la concessione dei contributi.

A seguito dell'emanazione dell'ordinanza, i Comuni e la Regione Veneto sono chiamati a raccogliere, esaminare e verificare le domande di contributo relative alle situazioni di danno già censite nell'immediatezza degli eventi, quantificando gli effettivi contributi riconoscibili per ciascun evento entro i limiti stabiliti nella delibera del 28 luglio 2016. In esito alla quantificazione degli effettivi contributi riconoscibili, e sempre tenuto conto dei massimali stabiliti, l'autorizzazione dei contratti di finanziamento agevolato sarà disposta, ai sensi di legge, con ulteriore delibera del Consiglio dei ministri.

Il Dipartimento della protezione civile ha organizzato una serie di incontri nei territori interessati al fine di esporre alle Regioni coinvolte le fasi dell'*iter* da seguire, in modo da concludere nei tempi più rapidi possibili il procedimento finalizzato a concessione dei benefici. In particolare, si fa presente che l'incontro con la Regione Veneto è avvenuto il 20 settembre 2016.

*Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*

DE VINCENTI

(7 novembre 2016)

---

MORONESE, NUGNES, BERTOROTTA, BOTTICI, CAPPELLETTI, CIAMPOLILLO, DONNO, GIARRUSSO, LEZZI, PAGLINI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA. - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che:

a Sparanise (Caserta), in via Posta vecchia n. 4, insiste un insediamento industriale dismesso nell'anno 2004 avente un'area di circa 62.000 metri quadrati, e conosciuto come ex tabacchificio. Lo stesso, nel corso degli anni, ha subito numerosi cambiamenti in termini di denominazione sociale nonché di titolarità azionaria. Dapprima Editab SpA, successivamente Dimon Italia Srl e in seguito Mindo Srl, messa in liquidazione il 30 giugno 2008, per divenire, infine, Mondì RE Srl;

le diverse società hanno sempre avuto sede legale a Roma;

sia la Dimon Srl che la Mindo Srl sono state condannate al pagamento di multe milionarie per aver costituito un cartello di controllo dei prezzi del tabacco, con le decisioni della curia europea T-19/06 e con la decisione della Commissione del 20 ottobre 2005 relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità europea (caso COMP/C.38.281/B.2) - Tabacco greggio - Italia;

il complesso, conosciuto come ex tabacchificio, è circondato da abitazioni private di recente costruzione e piccoli insediamenti produttivi. A seguito di numerose denunce e segnalazioni di cittadini, associazioni e giornalisti, sono state rinvenute al suo interno ingenti quantità di lastre e materiali di amianto; le parti superiori dei capannoni sembrerebbero, infatti, composte in prevalenza di eternit a forma di "onduline", ed inoltre al suo interno risulterebbero presenti numerosi solventi chimici e sostanze disseminati in contenitori e fusti non sigillati;

considerato che:

durante l'audizione presso la Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, nella seduta del 6 luglio 2015, la dottoressa Marinella Vito, direttore tecnico dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Campania (ARPAC), ha dichiarato che, durante un loro sopralluogo, hanno riscontrato, oltre alla forte e consistente presenza di rifiuti, anche la fuoriuscita di liquidi di natura acida in un terreno agricolo confinante, che bruciavano gli alberi. Tale rinvenimento coinvolge la parte esterna al sito e ciò desta forte preoccupazione tanto per le falde acquifere quanto per i vigneti circostanti;

la stessa dottoressa Vito riportava questi fatti durante l'audizione del 12 febbraio 2014, nella terza Commissione permanente del Consiglio regionale della Campania;

dal resoconto dell'audizione in Consiglio regionale emergerebbe, inoltre, che il sindaco, con propria ordinanza, n. 107 del 13 dicembre 2013, ha ordinato alla società Mondi Re "di procedere ad horas alla messa in sicurezza dell'area mediante rimozione e smaltimento dei rifiuti presenti inclusi frammenti di amianto nei vari punti di crollo nel capannone, nonché, l'amianto di copertura avvertendo che, in caso di inottemperanza, il Comune avrebbe proceduto all'esecuzione d'ufficio in danno dei soggetti indicati ed al recupero delle somme anticipate";

considerato infine che risulta agli interroganti come dimostrato da una videoinchiesta realizzata dal giornalista Salvatore Minieri pubblicata su "youtube", che è possibile constatare le condizioni disastrose del sito, così come la presenza di pozzi aperti ed accessibili all'interno della struttura contenenti liquidi che a prima vista non sembrano riconoscibili. Inoltre, emergerebbe che il sito stesso sia ad oggi aperto e facilmente accessibile, benché abbandonato e contaminato da amianto,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo, nell'ambito delle proprie attribuzioni, intenda verificare se esistano o siano mai stati presentati piani di smaltimento dell'amianto, comunali, regionali o ministeriali, per il sito dell'ex tabacchificio nonché se sia stata eseguita l'ordinanza del sindaco di Sparanise n. 107 del 13 dicembre 2013 con la quale si chiedeva di rimuovere e smaltire i rifiuti e di mettere in sicurezza il sito;

se ritenga di provvedere con urgenza a mettere in sicurezza il sito come prescritto dalle leggi vigenti, nonché alla rimozione di tutti i rifiuti speciali presenti ed avviare un'approfondita analisi di rischio per determinare il pericolo a cui sono stati e sono eventualmente esposti i cittadini delle abitazioni e gli insediamenti prossimi all'ex tabacchificio;

se ritenga opportuno approfondire le criticità evidenziate ed intervenire con urgenza in merito alla probabile fuoriuscita continua di solventi chimici che si riversano nei terreni circostanti, dannosi per l'uomo e l'attività agricola, come denunciato dalla funzionaria dell'ARPAC.

(4-04393)

(30 luglio 2015)

RISPOSTA. - In via Posta vecchia a Sparanise (Caserta) esiste un'area di oltre 60.000 metri quadrati sulla quale è stato operativo, per qualche decennio, un impianto per la lavorazione del tabacco. L'impianto è stato chiuso da circa 10 anni. L'area è attualmente sottoposta a procedura esecutiva ed è stato nominato un custode giudiziario.

Nell'anno 2009, a seguito di rinvenimento di amianto all'interno del sito industriale, il Comune di Sparanise ha emanato l'ordinanza n. 14/2009 con la quale si ordinava al custode giudiziario di predisporre una relazione sullo stato di contaminazione ambientale e di affidare gli eventuali necessari lavori di bonifica a ditte specializzate. Tuttavia, il custode giudiziario non è potuto intervenire in quanto occorreva l'emissione di opportuni provvedimenti da parte del giudice dell'esecuzione.

Il sindaco di Sparanise, pertanto, ha adottato nei confronti della società proprietaria del sito l'ordinanza n. 39/2009 avente i medesimi contenuti della precedente. La società responsabile ha quindi provveduto a nominare un tecnico il quale avrebbe effettuato indagini ambientali presso il sito, ma non risulta che abbia consegnato agli organi competenti gli esiti di tali indagini. Il Comune, avendo constatato la mancata ottemperanza a quanto ordinato, ha diffidato gli amministratori a provvedere, avvisando che in difetto avrebbe disposto l'esecuzione in danno. A questo punto la società proprietaria dell'immobile ha comunicato di non poter procedere in alcun modo, dichiarando di avere perso il possesso dell'immobile, essendo lo stesso affidato al custode giudiziario. Su tale aspetto si è pronunciato il giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, riconoscendo che il pignoramento non priva il debitore della titolarità del bene e che, pertanto, le relative attività di bonifica risultavano a carico del proprietario.

Successivamente, il 7 ottobre 2013, la Polizia municipale ha proceduto al sequestro dell'area per probabili fenomeni di inquinamento dovuto alla fuoriuscita di liquidi provenienti dal dismesso opificio. Gli esiti delle analisi condotte in seguito a tale evento hanno determinato l'emissione dell'ordinanza sindacale n. 107/2013 citata. Il sindaco ha inoltre proceduto a richiedere alla Regione il sostegno finanziario al fine di procedere autonomamente ai lavori di bonifica. La Regione ha comunicato di non disporre delle risorse da destinare alle attività di rimozione dei rifiuti ed allo svolgi-

mento delle altre attività conseguenti. Ha tuttavia dichiarato che, essendo presente amianto nell'area, avrebbe segnalato il sito a questo Ministero, nell'ambito del piano nazionale amianto, chiedendo le opportune risorse finanziarie a valere su tale misura.

Da informazioni assunte dalla Direzione generale competente nell'ambito del piano nazionale amianto, ovvero della mappatura completa della presenza di amianto sul territorio nazionale in attuazione del decreto ministeriale n. 101 del 18 marzo 2003, risulta che la Regione Campania, nell'ambito della mappatura amianto 2014, riporta su Sparanise 13 siti. Tuttavia le coordinate di nessuno di questi siti sembrerebbero ricondurre all'ex tabacchificio in via Posta vecchia n. 15.

Da ultimo si segnala che in un incontro pubblico tenutosi presso la sala consiliare del Comune di Sparanise, il sindaco ha comunicato che, a seguito di una serie d'incontri che l'amministrazione comunale ha tenuto con i vertici della Regione, è stato disposto l'inserimento del sito dell'ex tabacchificio nell'elenco delle aree da bonificare previsto dai patti per il Sud. Le somme, stanziare per l'ex tabacchificio, sono di 7 milioni di euro.

Della questione sono interessate anche altre amministrazioni, pertanto, qualora dovessero pervenire ulteriori elementi, si provvederà a fornire un aggiornamento. Ad ogni modo, quanto riferito testimonia che le problematiche rappresentate sono tenute in debita considerazione da parte di questo Ministero, il quale continuerà a tenersi informato e a svolgere un'attività di monitoraggio, anche al fine di valutare un eventuale coinvolgimento di altri soggetti istituzionali.

*Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*

GALLETTI

(11 novembre 2016)

---

MORONESE, DONNO, BERTOROTTA, CAPPELLETTI, TAVERNA, SANTANGELO, MARTON, PUGLIA, NUGNES, GIARRUSSO, MONTEVECCHI. - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.* - Premesso che l'iniziativa "bellezza@governo", annunciata dal Presidente del Consiglio dei ministri durante un'intervista dell'8 maggio 2016, è stata deliberata nell'ambito della riunione del 1° maggio 2016 del Comitato interministeriale per la programmazione economica. Con tale iniziativa, il Governo ha messo a disposizione 150 milioni di euro per i luoghi culturali da recuperare, ristrutturare o reinventare per il bene della collettività o un progetto culturale da finanziare;

considerato che secondo quanto riportato sul sito della Presidenza del Consiglio dei ministri, le *email* arrivate fino alla mezzanotte del 31 maggio 2016 sono state 139.759. Il 22 giugno 2016, terminato il lavoro di lettura delle *email* ricevute, i luoghi raccolti risultano essere circa 8000. Nel sito si legge che "Una commissione *ad hoc* stabilirà a quali progetti assegnare le risorse. Il relativo decreto di stanziamento sarà emanato il 10 agosto 2016";

considerato inoltre che:

ad oggi l'annunciato decreto non risulterebbe essere stato emanato; inoltre, il sito non riporta notizie in merito alla costituzione della commissione né ai criteri da utilizzare per la selezione dei beni;

risulta agli interroganti che molti Comuni sono in attesa di ricevere riscontro in modo da programmare al meglio le iniziative di recupero di luoghi culturali presenti sul territorio,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

quali siano le motivazioni per cui non si è proceduto all'emanazione del decreto nel termine previsto;

se la commissione sia stata costituita e da chi sia effettivamente composta;

quali siano i criteri già definiti o utilizzati per la selezione delle opere;

se non ritenga che sia doveroso garantire una maggiore trasparenza e pubblicità delle operazioni, considerando che l'iniziativa "bellezza@governo" prevede lo stanziamento di risorse pubbliche;

quali siano le tempistiche ipotizzate per l'effettiva erogazione delle somme di denaro e quali siano i meccanismi di controllo e monitoraggio programmati.

(4-06385)

(22 settembre 2016)

PANIZZA. - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.* - Premesso che:

nel mese di maggio 2016 il Presidente del Consiglio dei ministri, in un'intervista, ha dato comunicazione della disponibilità di 150 milioni di euro per recuperare e ristrutturare i beni culturali dimenticati;

per determinare i luoghi oggetto delle risorse messe in campo, è stato attivato un indirizzo di posta elettronica ("bellezza@governo") a cui i cittadini potevano segnalare, fino al 31 maggio, un luogo pubblico da recuperare, ristrutturare o reinventare per il bene della collettività o un progetto culturale da finanziare;

l'emanazione del decreto con lo stanziamento era prevista per il 10 agosto 2016, insieme all'istituzione di una commissione *ad hoc* con il compito di stabilire a quali progetti assegnare le risorse;

considerato che:

è risaputo che gli intendimenti del Governo sulla cultura sono considerati una questione prioritaria: infatti si dà merito del successo del provvedimento "Art Bonus" (di cui al decreto-legge n. 83 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2014), attraverso il quale sono stati coinvolti oltre 2.545 mecenati per un totale di circa 78 milioni di euro di erogazioni liberali, l'aumento di oltre il 30 per cento dei fondi pubblici per il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nel 2016, l'investimento del CIPE del 1° maggio 2016 che ha assegnato un miliardo di euro per i nostri beni culturali;

le *e-mail* inviate da parte dei cittadini sono state 139.759, per un totale di 8.000 luoghi segnalati;

tenuto conto che ad oggi non si sa se sia avvenuta la selezione delle opere, non si conosce l'eventuale quantificazione loro concessa, chi siano i membri della commissione che ha operato le scelte e nemmeno quali siano i criteri di scelta usati per ognuna di loro, in quanto, dal mese di agosto, il sito del Governo risulta non più abilitato a ricevere le *e-mail*,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di dare spiegazioni circa i motivi della sospensione del servizio in questione;

se non ritenga opportuno, anche per ragioni di trasparenza, informare su quale sia, attualmente, lo stato di tale lodevole iniziativa.

(4-06360)

(20 settembre 2016)

RISPOSTA.<sup>(\*)</sup> - Il piano stralcio cultura e turismo, finanziato, come noto, dal Fondo sviluppo e coesione 2014-2020, complessivamente ammonta ad un miliardo di euro ed è finalizzato ad un'azione di rafforzamento dell'offerta culturale del nostro Paese e di potenziamento della fruizione turistica, con interventi per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e per la messa in rete delle risorse culturali materiali e immateriali, con particolare riguardo al sistema museale italiano. Sono altresì previsti interventi per il consolidamento di sistemi territoriali turistico-culturali. Nell'ambito di tale programma di interventi il CIPE ha ravvisato anche l'esigenza di riservare 150 milioni di euro al progetto "Bellezz@ - Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati", per il recupero dei tanti luoghi culturali dimenticati che, pur meno noti, fanno parte del patrimonio identitario e culturale diffuso del nostro Paese.

A tal fine è stato possibile candidare interventi (sia da parte di amministrazioni che di singoli cittadini) segnalandoli, entro il 31 maggio, sul sito del Governo "bellezza@governo" (e non sul sito del Ministero), pur essendo il finanziamento in capo al Ministero stesso, in quanto tale procedura è stata interamente gestita dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. Sono state raccolte quasi 140.000 segnalazioni di cittadini, i quali hanno indicato poco più di 7.540 luoghi in cui esiste un bene culturale da ristrutturare o recuperare alla fruizione collettiva. Gli uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri hanno segnalato che la fase istruttoria ha dovuto confrontarsi con l'elevatissimo numeri di proposte pervenute e la loro eterogeneità.

Sempre a livello istruttorio, è allo studio l'ipotesi di selezionare un solo sito per comune, ricordando le condizioni di procedibilità che la delibera detta per il finanziamento: a) che il luogo segnalato rientri tra le tipologie indicate dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 42 del 2004 (codice dei beni culturali e del paesaggio); b) che l'oggetto dell'intervento sia la valorizzazione, la tutela o il recupero del luogo indicato; c) che l'ente attuatore sia pubblico.

Nell'eventualità che le risorse disponibili risultassero insufficienti, la delibera adottata dal CIPE prescrive espressamente che si dia luogo ad una selezione da parte di un'apposita commissione, nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, la quale dovrà individuare gli interventi da finanziare assicurandone la diffusione territoriale. Dopo l'espletamento della selezione, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri saranno individuati gli interventi finanziabili.

---

<sup>(\*)</sup> Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

Sempre in via di ipotesi istruttoria, la commissione che sarà nominata: 1) potrà definire, per ciascuna Regione e Provincia autonoma, una quota delle risorse disponibili in proporzione al numero di luoghi segnalati; 2) potrà individuare interventi effettivamente realizzabili in relazione a un limite di contributo massimo; 3) potrà collocare le richieste di finanziamento secondo un ordine crescente, così da privilegiare le richieste di minore importo; 4) potrà selezionare gli interventi privilegiando quelli che, in relazione allo stato di maturazione progettuale, possano ritenersi di immediata realizzabilità.

Il Ministero è in attesa della emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per poter fornire tutta l'assistenza tecnica che verrà richiesta al riguardo.

*Il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo*

BIANCHI

(16 novembre 2016)

---

RICCHIUTI. - *Ai Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie e della salute.* - Premesso che:

il direttore generale dell'Agenzia tutela salute (ATS) di Pavia, con decreto n. 137/DGi del 12 luglio 2016, "a tutela dell'interesse pubblico" ha agito in autotutela, annullando gli atti endoprocedimentali relativi alla procedura per l'assunzione di un coadiutore amministrativo da assegnare al Dipartimento prevenzione veterinario dell'ATS, con conseguente rinnovo della fase valutativa per tutti i candidati già risultati presenti alle convocazioni stabilite;

le prove di idoneità si erano svolte nelle date del 16, 17 e 18 maggio 2016;

la motivazione, a giudizio dell'interrogante sorprendente, con la quale è stato disposto l'annullamento della procedura è rappresentata dal grave rischio che "le domande formulate dalla Commissione esaminatrice, nell'esercizio dell'attività valutativa di competenza della stessa" possano essere state viziate da "eccessiva complessità", "con conseguente violazione della lex specialis che il bando medesimo costituisce";

considerato che:

la decisione assunta risulta di particolare gravità, in quanto appare in palese contrasto con l'"interesse pubblico" di tutelare, al contempo, coloro che competono onestamente e meritano, dunque, di vedere garantito il loro legittimo interesse al risultato conseguito;

non risulta che la Regione Lombardia si sia immediatamente attivata per accertare i fatti accaduti, che rischiano di compromettere gravemente la trasparenza e l'efficienza della pubblica amministrazione regionale;

in particolare, in materia sanitaria le competenze espressamente assegnate alle Regioni sono, infatti, molteplici, visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, in merito al riordino del Servizio sanitario nazionale (SSN), nonché la legge regionale 11 agosto 2015, n. 23, recante "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale n. 33 del 30 dicembre 2009 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)";

la Regione Lombardia, con delibera n. X/3992/2015, ha approvato il piano di gestione delle risorse umane (PGRU) 2015, nell'ambito del quale è prevista, tra l'altro, l'assunzione a tempo indeterminato di un coadiutore amministrativo da assegnare al Dipartimento prevenzione veterinario dell'ATS di Pavia;

la Regione Lombardia ha il compito di adempiere in tempi rapidi alle proprie funzioni per garantire il rispetto della normativa esistente e il regolare funzionamento della procedura valutativa dell'ATS di Pavia,

si chiede di sapere se i fatti descritti corrispondano al vero e quali siano le valutazioni a riguardo dei Ministri in indirizzo.

(4-06496)

(12 ottobre 2016)

RISPOSTA. - Con l'interrogazione si chiedono chiarimenti in merito all'annullamento della procedura di selezione per un posto di coadiutore amministrativo presso il Dipartimento prevenzione veterinaria della ASL di Pavia. Come già reso noto nella seduta di sindacato ispettivo ordinario del 15 settembre 2016, rispondendo all'interrogazione 3-03111 del sen. Di Maggio, l'Ispettorato per la funzione pubblica, su impulso dell'organo di indirizzo politico, ha avviato un'attività di indagine per comprendere le motivazioni che hanno portato all'annullamento della procedura concorsuale. Su richiesta dell'Ispettorato, il direttore generale della ASL di Pavia, con nota prot. n. 43415/2016 del 29 luglio 2016, ha specificato che la procedura di reclutamento non può considerarsi un concorso pubblico tanto che non è sta-

to pubblicato alcun formale bando sulla *Gazzetta Ufficiale* né è stata costituita apposita commissione composta da membri esterni all'ente.

La ASL, prima di attivare le prove attitudinali volte alla valutazione di idoneità dei candidati, ha richiesto al centro per l'impiego di Pavia la graduatoria di coloro che avessero i requisiti per la posizione richiesta. Delle 64 persone in graduatoria solo 47 hanno partecipato alla selezione e unica idonea è risultata la signora Daniela Cosentino, che aveva già avuto precedenti esperienze lavorative all'interno dello stesso Dipartimento, con contratti di lavoro a tempo determinato e atipici. Secondo la ASL, la commissione che ha effettuato la valutazione di idoneità ha oltrepassato i criteri posti alla base della selezione medesima. Conseguentemente, l'ente ha deciso di agire in autotutela e, con il decreto n. 137/DGi del 12 luglio 2016, ha annullato la selezione, senza tuttavia eliminare *in toto* le precedenti fasi. In tal modo ha ritenuto di garantire a tutti i partecipanti di effettuare nuovamente le prove, in ossequio al principio della conservazione degli atti endo-procedimentali.

L'ispettorato per la funzione pubblica, non ritenendo evidenti le motivazioni a supporto dell'azione amministrativa, ha richiesto un'integrazione di istruttoria all'amministrazione interessata. In attesa degli ulteriori chiarimenti, considerato che la legge non attribuisce al Governo la facoltà di intervenire in via sostitutiva rispetto ad atti di tale natura posti in essere dalla ASL, è auspicabile che la Regione competente attivi ogni utile meccanismo per la risoluzione della vicenda. Per quanto riguarda il Governo, non posso che confermare la più ampia disponibilità a collaborare in ogni sede, ivi inclusa quella giurisdizionale, con gli strumenti che la legislazione prevede.

*Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione*

MADIA

(10 novembre 2016)

---

ROMANI Maurizio, BENCINI. - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.* - Premesso che:

la disciplina del settore turistico ha subito modifiche con la sottoscrizione, il 14 febbraio 2002, dell'accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni con il quale sono stati definiti i principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico, rinviando ad una successiva attività delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano la concreta definizione di una parte consistente della disciplina;

l'accordo è stato poi recepito con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il 13 settembre 2002, che, oltre a disporre i suddetti principi, rinvia alle Regioni la determinazione delle caratteristiche dell'offerta turistica italiana, attraverso intese fra le stesse e le Province autonome di Trento e Bolzano, nonché la determinazione degli *standard* minimi comuni per i differenti prodotti e servizi turistici;

successivamente le disposizioni introdotte dall'articolo 12 del decreto-legge n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005, in favore del comparto turistico, hanno disposto l'istituzione di un Comitato nazionale per il turismo, cui sono assegnati compiti di orientamento e di coordinamento delle politiche turistiche nazionali e di indirizzo per l'attività dell'Agenzia nazionale del turismo, la trasformazione dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) in Agenzia nazionale del turismo, per una promozione unitaria dell'offerta turistica nazionale, l'avvio del progetto "Scegli Italia", portale informatico di promozione nel nostro Paese, sia nel campo del turismo che nel campo del *made in Italy*;

il codice del turismo, di cui al decreto legislativo n. 79 del 2011, approvato il 23 maggio 2011, ha abrogato il decreto legislativo n. 392 del 1991, che prevedeva la possibilità per coloro che erano in possesso di determinati requisiti professionali di diventare direttore tecnico, senza l'obbligo di frequentare un corso abilitante con esame finale. Il direttore tecnico d'agenzia di viaggio è il soggetto responsabile della conduzione aziendale e svolge mansioni di natura tecnico-specialistica, concernente la produzione, l'organizzazione o l'intermediazione di viaggi e di altri prodotti turistici;

il direttore tecnico deve, pertanto, essere capace di gestire ogni tipo di attività in agenzia o, almeno, essere in grado di comprenderne i punti essenziali, compreso il possesso dei principi delle procedure contabili aziendali. Deve, inoltre, saper creare, generare e promuovere la vendita del complesso dei servizi. Valuta la funzionalità alle esigenze dell'agenzia dei mezzi informativi interni e dei sistemi telematici per la prenotazione, emissione, rendicontazione dei diversi prodotti trattati e supervisiona il loro utilizzo. Pianifica e cura le modalità per il reperimento dei mezzi finanziari idonei a garantire alle imprese di viaggi e turismo sia le risorse necessarie per il normale funzionamento dell'azienda, sia quelle per la realizzazione di investimenti eccedenti la normale gestione. Il tipo di requisiti professionali, propri del direttore tecnico, fa sì che, quando la qualifica è posseduta dal titolare, vengano esercitate funzioni di direzione dell'azienda. È il soggetto al vertice dell'organizzazione aziendale, responsabile delle scelte che definiscono la politica dell'agenzia di viaggio e quindi dei processi di pianificazione, organizzazione, decisione, controllo e valutazione finalizzate alla sua attuazione;

la normativa statale prevede dei requisiti minimi per l'esercizio della funzione di direttore tecnico di agenzia di viaggio: la conoscenza di 2 lingue straniere, la conoscenza dell'amministrazione e dell'organizzazione

delle agenzie di viaggi, la conoscenza di tecnica, legislazione e geografia turistica;

la definizione della normativa di dettaglio affidata alle Regioni ha, come in molti altri casi, posto questioni relativamente all'omogeneità di disciplina del medesimo settore in territori diversi. Quindi, se da un lato i requisiti stessi per l'abilitazione alla professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio possono variare, anche sensibilmente, da regione a regione, dall'altro esistono amministrazioni locali, dove si è intervenuto, al fine di evitare episodi di abuso della professione, attraverso al creazione di albi regionali o provinciali ed altre invece dove tale ipotesi non viene menzionata,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno attivarsi, per quanto di sua competenza, al fine di procedere ad una definizione più puntuale della figura professionale del direttore tecnico di agenzia di viaggi, volta a garantire una maggiore omogeneità nella normativa regionale e prevedendo, in particolare, l'uniformità su tutto il territorio nazionale delle materie di esame da sostenere per l'ottenimento dell'abilitazione, e prevedendo per quest'ultimo specifici requisiti di accesso, che dimostrino la presenza dei titoli e dell'esperienza necessaria per l'esercizio di tale professione.

(4-06029)

(29 giugno 2016)

RISPOSTA. - Nell'interrogazione, premesso che il codice del turismo, di cui al decreto legislativo n. 79 del 2011, approvato il 23 maggio 2011, ha abrogato il decreto legislativo n. 392 del 1991, che prevedeva la possibilità per coloro che erano in possesso di determinati requisiti professionali di diventare direttore tecnico, senza l'obbligo di frequentare un corso abilitante con esame finale, chiede di sapere se il Ministero non ritenga opportuno attivarsi, per quanto di sua competenza, al fine di procedere ad una definizione più puntuale della figura professionale del direttore tecnico di agenzia di viaggi, volta a garantire una maggiore omogeneità nella normativa regionale e prevedendo, in particolare, l'uniformità su tutto il territorio nazionale delle materie di esame da sostenere per l'ottenimento dell'abilitazione, e prevedendo per quest'ultimo specifici requisiti di accesso, che dimostrino la presenza dei titoli e dell'esperienza necessaria per l'esercizio di tale professione.

Come evidenziato, la definizione della normativa di dettaglio affidata alle Regioni ha, come in molti altri casi, posto questioni relativamente all'omogeneità di disciplina del medesimo settore in territori diversi. Quindi, se da un lato i requisiti stessi per l'abilitazione alla professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio possono variare, anche sensibilmente, da Re-

gione a Regione, dall'altro esistono amministrazioni locali dove si è intervenuto, al fine di evitare episodi di abuso della professione, attraverso la creazione di albi regionali o provinciali ed altre invece dove tale ipotesi non viene menzionata.

La Corte costituzionale ha più volte ribadito che è rimessa alla competenza statale l'individuazione dei profili professionali e dei requisiti necessari per l'esercizio dell'attività, estendendo tale principio anche alle professioni turistiche (sentenze n. 153 del 2006 e n. 57 del 2007).

Per promuovere un'azione coordinata tra le diverse realtà che operano nel settore del turismo, il Ministero si avvale anche del comitato permanente di promozione del turismo in Italia istituito con decreto ministeriale 8 agosto 2014. Il comitato nella redazione del piano strategico di sviluppo del turismo 2017-2022 ha individuato tra gli obiettivi primari il processo di revisione normativa finalizzato ad un'armonizzazione delle norme regionali ed ad un consolidamento di alcuni principi generali ampiamente condivisi.

A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 15 del 2016, recante "Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»)", la Direzione generale turismo del Ministero ha avviato, in piena coerenza con il metodo partecipativo che ha portato all'approvazione del piano strategico del turismo, attraverso uno specifico tavolo tecnico, un confronto con le altre amministrazioni centrali regionali e le associazioni di categoria per il riordino delle normative che disciplina le professioni turistiche, tra le quali è compresa anche la figura di direttore tecnico di agenzia di viaggio.

Il Parlamento europeo ha più volte evidenziato che le caratteristiche dei servizi professionali richiedono un'adeguata regolamentazione per offrire agli utenti, che usufruiranno delle prestazioni, una garanzia di preparazione tecnica ed affidabilità, assicurando nel contempo un più efficace ed efficiente sistema di reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali. A tal fine la direttiva 2013/55/UE, per accelerare le procedure e ridurre i costi, ha conferito maggior valore al sistema IMI (informazione del mercato interno), quale strumento di cooperazione amministrativa fra gli Stati membri, rendendo obbligatorio al suo interno l'ulteriore funzione di notifica dei titoli e delle università riconosciute.

*Il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo*

BIANCHI

(16 novembre 2016)

SCALIA, PADUA, MOSCARDELLI, MANASSERO, LUCHERINI, CUOMO, PAGLIARI, FERRARA Elena, SPILABOTTE, SAGGESE, SANTINI. - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che:

il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti", ha recepito la direttiva comunitaria finalizzata a prevenire e ridurre gli effetti negativi delle discariche di rifiuti sull'ambiente, in particolare sulle acque superficiali, sulle acque freatiche, sul suolo, sull'atmosfera e sulla salute umana. La direttiva stabilisce requisiti tecnici stringenti per le discariche, obblighi specifici per l'accettazione dei rifiuti nelle discariche e introduce delle categorie di discariche distinte a seconda dei rifiuti da smaltire. Gli Stati membri sono obbligati ad assicurare che le discariche siano gestite previo rilascio di autorizzazioni da parte delle autorità nazionali competenti;

il decreto citato, all'art. 6, comma 1, lettera *p*), prevede, a partire dal 1° gennaio 2007, il divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti (urbani e speciali) con PCI (Potere calorifico inferiore) superiore a 13.000 kilojoule al chilo, che dovranno invece essere smaltiti in appositi impianti di termovalorizzazione, ai fini di potenziare il recupero energetico;

il termine previsto dal comma è stato oggetto di continue proroghe. Il decreto-legge n. 300 del 2006 lo ha fatto slittare dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2008; scadenza poi rimandata al 31 dicembre 2009 dal decreto-legge n. 208 del 2008; ulteriormente rinviata al 31 dicembre 2010 dal decreto-legge n. 135 del 2009; al 31 marzo 2011 dal decreto-legge n. 225 del 2010; al 31 dicembre 2011 dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2011; al 31 dicembre 2012 dal decreto-legge n. 216 del 2011 e infine al 31 dicembre 2013 dal decreto-legge n. 1 del 2013;

da ultimo, il termine in questione è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2014 dall'art. 10 del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative", convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 27 febbraio 2014;

la motivazione delle numerose proroghe risiederebbe nella mancanza di un'adeguata presenza, a livello nazionale, di impianti alternativi alla discarica per tali tipologie di rifiuti. Il mancato rinnovo della proroga avrebbe comportato lo smaltimento degli stessi all'estero, con notevole incremento dei costi a carico delle imprese produttrici;

considerato che a quanto risulta agli interroganti:

in realtà sono diversi sul territorio nazionale gli impianti realizzati per trattare i rifiuti in questione; d'altronde l'esigenza di tutela dell'interesse ambientale assicurata dalla direttiva suindicata deve prevalere sulle considerazioni relative ai maggiori costi per lo smaltimento dei rifiuti in impianti idonei in altri Paesi;

peraltro, le continue proroghe stanno danneggiando proprio quegli imprenditori che, facendo affidamento sul termine originario fissato dal decreto, hanno sostenuto importanti investimenti per realizzare impianti adeguati allo smaltimento dei rifiuti stessi, mentre, per altro verso, stanno frenando la programmazione e realizzazione di ulteriori impianti,

si chiede di sapere se il Governo non ritenga opportuno evitare ulteriori proroghe del termine previsto all'art. 6, comma 1, lettera *p*) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive modificazioni, previsto ora per il 31 dicembre 2014, così da impedire l'immissione in discarica della tipologia di rifiuti considerata e consentire l'utilizzo negli appositi impianti.

(4-02649)

(4 settembre 2014)

RISPOSTA. - In via preliminare, per quanto riguarda lo smaltimento in discarica dei rifiuti, si evidenzia come il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, recante attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, costituisce il recepimento della specifica disciplina comunitaria inerente alle misure ed alle procedure necessarie finalizzate a prevenire e ridurre le ripercussioni sull'ambiente e sulla salute umana delle discariche di rifiuti durante il loro intero ciclo di vita.

Ciò premesso, la citata normativa aveva previsto l'introduzione all'articolo 6, della previsione di cui alla lettera *p*), ovvero il divieto di conferire in discarica i rifiuti che avevano un potere calorifico inferiore a 13.000 KJ al chilogrammo, prevedendo anche una deroga ai rifiuti che derivavano specificatamente dal trattamento dei veicoli fuori uso, per i quali veniva prevista la possibilità di autorizzare specifiche discariche monodedicate. Occorre premettere che tale limitazione all'ingresso dei rifiuti in discarica, basata sul potere calorifero all'atto dell'ammissione, è presente nella normativa nazionale ma non trova analogia corrispondenza nella disciplina comunitaria. Tale requisito sebbene costituisca un incentivo al preferire le operazioni di recupero dei rifiuti rispetto allo smaltimento in discarica, ha sempre costituito una seria difficoltà allo smaltimento dei rifiuti in discarica, anche qualora le possibili operazioni di recupero fossero già state effettuate. Si deve tenere presente che, in alcuni casi, la cronica carenza di impianti destinati al trattamento termico dei rifiuti o il loro temporaneo fermo impianto potrebbe rendere comunque necessario l'utilizzo della discarica.

L'entrata in vigore di tale divieto è stata pertanto ripetutamente posticipata, nei decreti di proroga emessi entro fine anno (decreto milleproroghe), sino alla sua definitiva abrogazione avvenuta con l'articolo 46 della legge n. 221 del 2015.

Ad oggi l'abrogazione di tale divieto non esclude, in ogni caso, il principio comunitario della gerarchia sulla gestione dei rifiuti che stabilisce di procedere allo smaltimento dei rifiuti solo dopo aver rispettato la prevenzione nella produzione dei rifiuti stessi ed aver provveduto alle fasi di riciclo e recupero. La sua abrogazione soddisfa inoltre anche i requisiti contenuti nell'articolo 179 del decreto legislativo n. 152 del 2006 che prevedono la possibilità di discostarsi dalla gerarchia qualora una diversa opzione garantisca, complessivamente, migliori risultati in termini di impatto sanitario, sociale ed economico, compresa anche la fattibilità tecnica e la praticabilità economica.

Ad ogni modo, questo Ministero monitora costantemente l'impatto regolatorio delle normative di settore, anche al fine di superare le criticità operative che dovessero emergere.

*Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*

GALLETTI

(11 novembre 2016)

---

SCIBONA, MORONESE, DONNO, BERTOROTTA, SERRA, PUGLIA, GIARRUSSO, PAGLINI, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, NUGNES, SANTANGELO, AIROLA, COTTI. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

il 12 maggio 2016, i consiglieri di minoranza del Comune di Piosasco (Torino), appartenenti al Movimento 5 Stelle, hanno formalmente presentato un esposto alla Procura della Repubblica, riguardante diverse irregolarità procedurali che si sarebbero verificate durante lo svolgimento dei Consigli comunali ed alcune notizie di reato segnalate dai cittadini di Piosasco;

tale esposto è stato altresì inviato alla Prefettura di Torino, perché, nel corso di un colloquio avvenuto con il prefetto *pro tempore* di Torino, i suddetti esponenti erano stati invitati a presentare memorie di quanto accaduto alla Prefettura stessa, così da rilevare eventuali ambiti di competenza dal punto di vista amministrativo;

considerato che:

nell'esposto emergerebbero alcune segnalazioni di reato a carico del sindaco della città di Piovascasso e di alcuni consiglieri comunali di maggioranza;

risulta agli interroganti che la Prefettura di Torino avrebbe inoltrato copia integrale dell'esposto al Comune di Piovascasso, nonostante in esso ci fossero anche notizie, a giudizio degli interroganti, riservate, come la denuncia per diffamazione e oltraggio a pubblico ufficiale presentata da un consigliere comunale al sindaco di Piovascasso;

dall'evento risulterebbe che l'istituzione prefettizia abbia sovrapposto ulteriormente i citati esponenti, all'azione dell'amministrazione comunale in loro danno,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga che la Prefettura di Torino abbia agito in conformità alle procedure previste dalla legge, nonché a tutela della totalità dell'organo comunale e di tutti i suoi componenti;

se ritenga comunque di riscontrare l'opportunità che ha indotto il prefetto di Torino ad inviare copia integrale dell'esposto in questione al Comune di Piovascasso;

se risulti quali azioni abbia messo in campo la Prefettura per il superamento di quanto segnalato nell'esposto.

(4-06611)

(8 novembre 2016)

RISPOSTA. - Si richiama l'attenzione del Ministro su un esposto del mese di maggio 2016, indirizzato dal gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle del Comune di Piovascasso alla Prefettura di Torino, in cui si segnalano alcune irregolarità che sarebbero poste in essere dall'amministrazione dell'ente locale. Al riguardo, si pone un'articolata serie di quesiti volti a conoscere se, nel trattare l'esposto, la Prefettura abbia operato conformemente alle procedure previste dalla legge e, nello specifico, quali iniziative essa abbia posto in essere per superare le criticità evidenziate nel documento.

Giova ricordare, in linea generale, che le Prefetture non esercitano alcuna attività di controllo sulla legittimità degli atti dei comuni né possono sindacare nel merito scelte che attengono a profili di discrezionalità politico-amministrativa dell'ente. Tali scelte, e gli atti che le contengono, sono even-

tualmente suscettibili di impugnazione presso le competenti sedi della giurisdizione amministrativa, contabile e civile.

Ciò detto, si informa che, dopo aver esaminato le numerose ed eterogenee questioni segnalate nell'esposto, la Prefettura di Torino ha inviato copia dell'atto al sindaco di Piossasco, allo scopo di acquisire elementi informativi sulle questioni medesime e di sensibilizzare la prima cittadina a che il confronto all'interno dell'ente locale avvenga nel rispetto dei principi di buona amministrazione e di una corretta dialettica democratica.

Con comunicazione del 14 giugno, la Prefettura ha trasmesso agli esponenti la risposta fornita dal Comune, rendendo loro disponibile la relativa documentazione. Nella risposta, il sindaco: 1) ha argomentato la regolarità delle sedute consiliari e la legittimità delle delibere sia di Giunta che di Consiglio contestate nell'esposto; 2) ha fornito chiarimenti su un'asserita anomalia contenuta nel rendiconto per l'esercizio finanziario 2015 e sulle scelte compiute dal Comune in ordine ad alcune situazioni amministrative, anch'esse oggetto di doglianza da parte degli esponenti; 3) ha informato di non avere elementi di riscontro sull'asserito smaltimento di rifiuti speciali senza autorizzazione; 4) si è impegnata a mettere a disposizione del gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle un locale idoneo allo svolgimento delle ordinarie attività istituzionali, una volta che fossero ultimati i lavori di ristrutturazione e risistemazione della parte storica del palazzo comunale.

Al di là della trattazione della vicenda in termini formali, la Prefettura ha contestualmente sviluppato una fitta interlocuzione con uno dei rappresentanti del gruppo consiliare esponente e con il Comune di Piossasco, volta, da un lato, a realizzare un confronto costruttivo sulle questioni ancora attuali e suscettibili di sviluppo, dall'altro, ad evidenziare i limiti delle attribuzioni prefettizie in ordine alle varie vicende. In tale sede, hanno continuato a formare oggetto di attenzione le questioni relative alle modalità di svolgimento del servizio di scuolabus e alla mancata concessione ai gruppi consiliari di locali idonei allo svolgimento delle funzioni istituzionali.

Riguardo al primo aspetto, si è tuttora in una fase di valutazione della fattibilità della proposta del gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle e di comparazione dei vari interessi pubblici e privati in gioco. Sul secondo, invece, il sindaco ha reso noto di recente che, entro la metà del mese di novembre 2016, saranno ultimati i lavori di ristrutturazione del palazzo comunale e che, entro la metà del mese di dicembre, le commissioni e i gruppi consiliari potranno disporre di una sala secondo criteri stabiliti da un regolamento in fase di elaborazione.

Con l'interrogazione viene lamentata anche la circostanza che la Prefettura, trasmettendo al Comune copia integrale dell'esposto, avrebbe divulgato notizie di natura riservata ivi riportate, come la denuncia penale presentata da uno dei consiglieri comunali esponenti contro il sindaco. Al ri-

guardo, la Prefettura ha fatto presente che la notizia della denuncia era in qualche modo già di dominio pubblico, essendo stata oggetto di reiterato preannuncio nella seduta del Consiglio comunale dell'8 luglio 2015. Inoltre, la notizia medesima era inserita in un esposto che, in quanto presentato da tutto il gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle nell'espletamento del proprio mandato, è stato trattato dalla Prefettura alla stregua di un documento di valenza istituzionale, come tale ostensibile, secondo una prassi consolidata, all'amministrazione comunale chiamata in causa.

Concludendo, si ritiene che il complesso delle informazioni appena fornite testimoni l'attenzione con cui la Prefettura ha seguito la vicenda, esercitando, nell'ambito delle proprie competenze, anche un'equilibrata attività di mediazione e di garanzia della dialettica democratica a tutela dell'imparzialità dell'azione amministrativa e dei diritti delle minoranze consiliari.

*Il Sottosegretario di Stato per l'interno*

BOCCI

(11 novembre 2016)

---